

**Protocollo per la trattazione scritta delle cause di lavoro e previdenza  
dal 16 aprile al 31 luglio 2020 nel Tribunale di Genova  
(art. 83, co. 7, lett. h, d.l. 18/2020 e succ. mod. )**

► **Causa pendente nella quale le parti siano già costituite**

**Il giudice**

1. dispone che l'udienza si tenga con le formalità dell'art. 83, settimo comma, lett. h), in quanto non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dichiarandone – se necessario – l'urgenza;
2. assegna congruo termine a ciascuna parte per il deposito telematico delle “note scritte” e, quando ne valuti l'opportunità, termine ulteriore per note di replica.
3. chiede alle parti, se ritenuto necessario, di depositare copia informatica degli atti difensivi o dei documenti sino ad allora depositati in formato cartaceo;
4. fissa udienza per assumere la decisione, mantenendo la data già stabilita o stabilendone una nuova.

**La cancelleria**

1. comunica il decreto di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite;
2. inserisce nello “storico del fascicolo” telematico l'annotazione “trattazione scritta”.

**Il difensore**

1. deposita nel termine stabilito per via telematica le note, denominate “note di trattazione scritta” e contenenti istanze e conclusioni nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto riassuntivo dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso anche mediante rinvio a quelle già formulate in atto precedente.

**Il giudice**, alla data dell'udienza,

1. verifica la ritualità delle comunicazioni di cancelleria;
2. in caso di verifica positiva,
  - adotta la decisione istruttoria
  - o assume la causa in decisione da depositare nel termine dell'art. 281-*quinquies* cpc
  - o riserva la decisione (in caso di procedimento di natura cautelativa).

► **Causa iscritta dopo l'8.3.2020 (pubblicazione d.l. 11/2020) o avente termine di costituzione per la parte convenuta ancora pendente dopo tale data.**

Il **giudice**, visto il ricorso e il decreto di assegnazione della causa, richiamato, quando sia necessario, il provvedimento del presidente della sezione che ne dichiara l'urgenza:

1. fissa l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione disponendo che si tenga con le formalità dell'art. 83, settimo comma, lett. *h*), in quanto non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori;
2. assegna alla parte ricorrente un termine per la notifica alla controparte, salvo che per l'opposizione a ordinanza ingiunzione, nel quale caso manda alla cancelleria affinché provveda;
3. assegna alle parti congruo termine, differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle "note scritte":
  - per la proc. di sospensione dell'esecutorietà di d.i., avvisi di addebito, o.i., assegna a) termine alla parte opposta per costituirsi, b) termine successivo alla parte opponente per le note, c) nelle cause di opposizione a d.i., termine successivo comune alle parti per eventuali note di replica;
  - per proc. *ex art. 700 cpc* o cautelari, assegna a) termine alla parte convenuta per costituirsi, b) termine successivo per parte ricorrente e parte convenuta per eventuali note di replica;
4. chiede al ricorrente, se ritenuto necessario, di depositare copia informatica dei documenti depositati in formato cartaceo.


*Le successive fasi per cancelliere, difensori e giudice come sopra.*

Il giudice valuta eventuali istanze concordi e motivate dei difensori, da depositarsi al più tardi con le note scritte, con cui si richieda una discussione orale successiva alla trattazione scritta.

Il doppio *iter* descritto è pensato essenzialmente per le procedure  
**sospensive, cautelari, d'urgenza, per la fase sommaria del rito Fornero**  
**e le discussioni già fissate,**  
in cui il giudice ritenga non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori.

Tale doppio *iter* è applicabile anche alle cause (in cui non sia richiesta presenza di  
soggetti diversi dai difensori) da trattarsi nel periodo  
di sospensione dei termini processuali e delle quali sia dichiarata l'urgenza  
(*ex art. 83, terzo comma, lett. a, ultima parte*)

Il Presidente del Tribunale di Genova



Il Presidente del Consiglio  
dell'ordine degli Avvocati di Genova

